



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 51 del 21-01-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
COMUNALE ANNO 2018**

GIUSTO decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del d.lgs 267/2000.

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2000, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. *Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

4. *L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";*

Richiamato inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160;

VISTO l'art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194.

RICHIAMATO il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimenti, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO il Conto della gestione dell'Economo Comunale, redatto sull'apposito modello ministeriale n. 23 approvato con il DPR 194/1996, in relazione alle spese relative alla cassa economale, presentato dall'Economo con nota prot. n. 610 SRG/MML/ldn del 14 gennaio 2019 , corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 233 TUEL (Allegato n. 1);

VERIFICATA la corrispondenza dei conti della gestione dell'agente contabile con i documenti giustificativi allegati;

RILEVATO l'anticipazione erogata all'Economo Comunale all'inizio di ogni anno è pari ad € 950,00, così come stabilito dal vigente regolamento di contabilità, e che l'economo comunale ha puntualmente restituito detta anticipazione in data 31/12/2018 per € 782,67 ed in data 11/01/2019 per € 167,33 e che tale somma viene reintegrata ogni trimestre a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese effettuate;

DATO ATTO che le somme spese e reintegrate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il conto della gestione dell'Economo Comunale relativo all'esercizio 2018, trasmesso con nota prot. n. 610 SRG/MML/ldn del 19 gennaio 2019 e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2) DI DARE atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;

3) DI DARE ATTO che il presente conto, debitamente parificato ed unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, verrà trasmesso, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante PEC e mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

Maggian Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa